

Numero
6713

cl

0

Bellinzona
16 dicembre 2020

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), secondo cui le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone;
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), con le revisioni decise dal Consiglio federale l'11 dicembre 2020);
- la risoluzione governativa n. 5356 del 19 ottobre 2020 con validità fino al 15 novembre 2020;
- la risoluzione governativa n. 5561 del 28 ottobre 2020 con validità fino al 30 novembre 2020;
- la risoluzione governativa n. 6139 del 25 novembre 2020 con validità fino al 20 dicembre 2020;

osservato che, diversamente rispetto ai mesi scorsi, la crescita dei contagi si riflette ora anche nei dati ticinesi degli ultimi giorni;

considerata la necessità di garantire all'interno dell'Amministrazione cantonale le necessarie misure di protezione e delle regole uniformi;

sentito il medico cantonale, la medica del personale e la Sezione delle risorse umane;

risolve:

1. L'uso della mascherina facciale è obbligatorio in tutti gli spazi degli stabili cantonali. Fanno eccezione:
 - i settori di lavoro in cui può essere mantenuta la distanza tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati;
 - le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.
2. L'uso della mascherina è pure obbligatorio:
 - negli spazi esterni accessibili al pubblico degli edifici dell'Amministrazione cantonale;
 - durante tutte le attività lavorative all'esterno dove non è possibile mantenere sempre e ovunque la distanza fisica di almeno 1.5 m e durante le trasferte con veicoli con a bordo due o più persone.

6713

3. La presente risoluzione governativa entra in vigore il 21 dicembre 2020 e ha effetto fino al 10 gennaio 2021.
4. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).


5. Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del GC (tramite sgc@ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch);
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Medico del personale (dfe-sru.servizio.medico@ti.ch)
- Gruppo di coordinamento interdipartimentale ristretto (tramite paola.fusaroli@ti.ch)
- Magistrature permanenti (tramite la Direttrice della Divisione della giustizia di-dg@ti.ch)
- Sezione risorse umane (dfe-sru@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
- Funzionari dirigenti

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

